



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense  
alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario  
presso la Corte di Cassazione  
(Roma, 25 gennaio 2024)

*Signor Presidente della Repubblica*  
*Signor Presidente del Senato*  
*Signor Presidente della Camera*  
*Signor Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Signor Presidente della Corte Costituzionale*  
*Signor Ministro Guardasigilli*  
*Signor Primo Presidente*  
*Signor Procuratore Generale*  
*Autorità, Colleghe, Colleghi, Magistrate e Magistrati Tutti,*

La Costituzione italiana, all'art. 24 comma 2°, pone la difesa, come "... *diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*" e all'art. 111, comma 2° dispone che "*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, di fronte ad un giudice terzo e imparziale*". Principi che trovano attuazione in più norme dei nostri codici di rito, tra cui l'art. 101 cpc, che sancisce che il giudice non può pronunciarsi se la parte non è stata regolarmente citata e non è comparsa e, in ambito processual penalistico, gli artt. 178 e 179 cpp, che indicano come ipotesi insanabile di nullità degli atti del processo, l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore, laddove sia obbligatoria la presenza.

Il Presidente della Repubblica, in occasione della Sua seconda elezione, nel febbraio del 2022, ha rivolto al Paese, con fermezza, la richiesta di un "*profondo processo riformatore della giustizia, diventata terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività*", chiedendo nel Suo intervento "... *profondo rigore ...* " perché il Paese recuperi la fiducia nella

Giustizia, con il superamento di “*logiche di appartenenza*” e interessi corporativi.

Riteniamo, tuttavia, che il processo riformatore richiesto dal Capo dello Stato non sia stato interpretato dal legislatore nel senso dovuto, alla luce delle riforme approvate che hanno portato ad un allarmante allontanamento della giurisdizione dai principi fondanti del nostro sistema giuridico e dai cittadini.

Le recenti riforme del rito civile – ovvero dei processi che riguardano le questioni private, economiche, commerciali, culturali e sociali del Paese – hanno, di fatto, chiuso le porte dei Palazzi di Giustizia agli avvocati e, quindi ai cittadini, costruendo il paradosso di un “**processo senza il processo**”.

Cominciate durante l’onda lunga dell’emergenza del Covid e giustificate dall’esigenza di non paralizzare l’attività giudiziaria, la tendenza alla “*cartolarizzazione del processo*” e, quindi, a non celebrare udienze oggi è la regola.

Le sezioni civili dei tribunali italiani sono svuotate ed i cittadini hanno perso consapevolezza di come viene amministrata la giustizia.

Il sacrificio dell’oralità non è privo di conseguenze; non è indifferente che il Giudice decida la causa soltanto leggendo gli atti, senza avere mai incontrato, visto od ascoltato le parti e neanche i loro difensori.

L’abuso – perché di questo si tratta – del sistema della trattazione scritta del processo civile, colpisce direttamente il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Nel processo penale alcune riforme hanno gravemente leso il principio, prima richiamato della difesa, come “... *diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.*”

La riforma adottata con il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 581 cpp, che afferma: *Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ...*

È convinzione dell'avvocatura italiana che il legislatore abbia gravemente sottovalutato le conseguenze di questa norma, che finisce col precludere, di fatto, ai cittadini meno abbienti, ai più emarginati, ai più deboli, la possibilità di appellare la sentenza di condanna di primo grado. Si tratta quasi sempre di persone che in primo grado non si sono presentate innanzi al giudice, perché non sono state in grado di dotarsi di un difensore di fiducia e ne hanno avuto assegnato uno d'ufficio il quale, pur con ogni impegno e diligenza, raramente riesce anche solo a comunicare con loro.

È quindi illusorio credere che gli "assenti" nel processo di primo grado, incapaci di dotarsi di un'efficace difesa durante il lungo tempo delle indagini e del dibattimento, si trovino in condizione di poter conferire, nei tempi brevi per proporre l'impugnazione, un regolare e speciale mandato ad un difensore per l'appello.

Dobbiamo quindi, con amarezza, annotare che a tutti costoro sarà riservato un solo grado di giudizio e rimarrà loro preclusa ogni possibilità di rivedere una condanna in ipotesi ingiusta.

Voglio però tornare al monito del Presidente della Repubblica, che ha richiamato la necessità di un "*... processo riformatore ... per ... recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia allineandola agli standard europei*".

Il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione alla delibera approvata al Congresso Forense svoltosi lo scorso dicembre 2023, sta insediando una commissione che procederà a riscrivere lo "*statuto dell'avvocatura*", rivedendo le regole dell'accesso, della formazione permanente, della specializzazione, della deontologia, al fine di fare tutto ciò che occorre per elevare il livello di preparazione giuridico / culturale degli avvocati italiani e renderli pronti ad assolvere alla difesa dei diritti, per come essa merita. Tutto ciò senza dimenticare le sfide tecnologiche che il futuro e l'Intelligenza Artificiale ci presenteranno a brevissimo.

Anche la magistratura, si auspica, vorrà accettare di rivedere il proprio *status* e le proprie prerogative.

La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente non è più differibile. La impone il giusto processo. Nel processo penale oggi, ci sono due colleghi, il Giudice ed il Pubblico

ministero ed un estraneo, che è l'avvocato. Riteniamo che nel processo penale l'accusa e la difesa devono essere equidistanti dal giudice terzo ed imparziale e che non possono esserci, nel rispetto dell'art. 111 Cost., due soggetti che hanno superato lo stesso concorso, che hanno la stessa carriera, che hanno lo stesso organo di autogoverno, che fanno insieme l'aggiornamento formativo, che indossano la stessa Toga, insomma, 2 colleghi, uno che accusa e l'altro che giudica, ed un estraneo, l'avvocato, che svolge la difesa.

Inoltre è urgente intervenire sul numero dei magistrati in servizio, unico strumento per rendere la giustizia celere e Giusta.

I dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal CEPEJ, la *Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa*, vedono l'Italia agli ultimi posti delle classifiche europee.

In Italia abbiamo n. 11,86 giudici professionali ogni 100.000 abitanti, a fronte della media dei Paesi europei (non solo dei 27 facenti parte dell'UE) ove invece ce ne sono quasi il doppio, n. 22,2 giudici professionali ogni 100.000 abitanti.

Nel nostro Paese, sempre su 100.000 abitanti, abbiamo 35,76 assistenti giudiziari a fronte dei 56,13 dei Paesi europei, così come abbiamo 3,83 Pubblici ministeri in Italia per 100.000 abitanti a fronte degli 11,10 nella media dei Paesi europei.

Tutto ciò si riflette, inevitabilmente, sui tempi medi di definizione dei procedimenti: in Italia, in primo grado, il termine medio di definizione di un processo civile è di 675 giorni, mentre è di 498 giorni il tempo medio di un processo penale, a fronte della media dei Paesi europei, ove è di 237 nel civile e 149 nel penale.

In appello ed in cassazione la distanza aumenta a dismisura. Nel civile è di 1026 giorni la durata media di un processo in grado di appello e di 1526 giorni in cassazione: nella media europea è di 177 giorni in appello e 172 in cassazione.

Nel rito penale, i tempi medi sono di 1167 giorni in un processo di appello e di 237 giorni in cassazione, mentre in Europa sono di 121 giorni in appello e 120 giorni in cassazione.

Queste differenze tra l'Italia e la media dei Paesi Europei non sono più tollerabili e l'Avvocatura ha il dovere di segnalarlo.

È un dato ormai acclarato che la lentezza della giustizia costa al sistema Paese due punti percentuali in termini di PIL, per le

cause ben note. Dunque, si "investa" lo 0,50 % di quel 2% di perdita del PIL, destinando risorse al reclutamento di magistrati, coprendo le piante organiche, anzi riscrivendo le piante organiche in relazione alle effettive necessità, riducendo il numero dei magistrati che non svolgono più funzioni giudiziarie: non mi riferisco solo ai fuori ruolo, ma anche ai tanti magistrati che non sono fuori ruolo ma che sono esonerati dalle funzioni giudiziarie. Si annullino le circolari del CSM, che autorizzano la riduzione del carico di lavoro, fino al 50%, per i magistrati componenti dei consigli giudiziari o che si occupano di formazione decentrata ecc.

I magistrati italiani sono tra i migliori di tutta l'Europa e ce lo dice la percentuale di smaltimento delle sopravvenienze, ben più alta della media europea, ma le condizioni attuali in cui operano vanificano ogni sacrificio e rendono la giustizia non all'altezza dello Stato di diritto.

L'avvocatura italiana è pronta a fare la sua parte, sia nelle Aule di Giustizia, dove vogliamo rientrare fisicamente a pieno titolo, sia, più in generale, nella società italiana, dove vogliamo e dobbiamo svolgere in ogni contesto la nobile funzione di difesa dei diritti alla quale ci chiama la Costituzione della Repubblica democratica.

Avv. Francesco Greco  
Presidente del  
Consiglio Nazionale Forense